




ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "BENEDETTO CROCE"

Con sperimentazioni ad indirizzo sociale - linguistico - sociopsicopedagogico

Via D'Annunzio – 09170 ORISTANO

tel.0783-70287 fax 0783-302648 [e-mail:istmagcroceor@tiscalinet.it](mailto:istmagcroceor@tiscalinet.it) Codice fiscale 80006570958



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO


ANNO SCOLASTICO 2012/2013



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Sommario

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	3
Art. 2 – Interpretazione autentica	3
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	4
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	4
Art. 3 – Obiettivi e strumenti	4
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente	4
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa	4
Art. 6 – Informazione preventiva	5
Art. 7 – Informazione successiva	6
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	6
Art. 9- Permessi sindacali	7
Art. 10 - Bacheca sindacale	7
Art. 11- Agibilità sindacale	8
Art. 14 - Individuazione del personale obbligato	9
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente	9
Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA	9
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	10
CAPO I - NORME GENERALI	10
Art. 17 - Calcolo delle risorse	10
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS	11
Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS	11
Art. 20 – Stanziamenti	12
Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA ed individuazione del personale destinatario della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali.	12
Art. 23 - Incarichi specifici	12
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	13
Art. 24 - Il rappresentante per la sicurezza (RLS)	13
Art. 25 - Permessi retribuiti orari	13
Art. 26 - Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza	14
Art. 27 - Attribuzioni del RLS	14
Art. 28 - Formazione del RLS	15
Art. 29 - Riunioni periodiche	16
Art. 30 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni	16
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria	16
Art. 32 - Disposizione finale	17
PARTE PUBBLICA	17
PARTE SINDACALE	17




TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica.
2. Gli effetti decorrono dalla data d'inizio del presente anno scolastico ed ha validità per un anno sino al 31 agosto, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d'istituto, relativamente alla sola parte normativa, conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore in quanto prorogato automaticamente, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
5. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 2006/2009, dal D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 dal D.L.gs 141/2011 e dalla L.300/70. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti


1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro il mese settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa


1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.



2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del



- personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. Ricevuta l'informazione preventiva, limitatamente alle materie che attengono il rapporto di lavoro, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di richiedere l'esame congiunto.
 4. la procedura ha inizio entro cinque giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della procedura il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative; la procedura dell'esame congiunto si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative.
5. Il procedimento si conclude con un verbale in cui si registrano le posizioni delle parti.


Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.8 - Assemblee Sindacali

1. La dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea, espressa preventivamente con la sottoscrizione per adesione della circolare del dirigente che comunica la stessa, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.



2.Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

3. Si concorda che, nel caso di adesione totale del personale in servizio, vengano individuati o sorteggiati tre ausiliari (centralino-ingresso, piani) e un amministrativo, obbligati al servizio.

4.Sulle modalità di convocazione delle assemblee sindacali si rimanda all'art. 8 del CCNL 2006/2009.

Art. 9- Permessi sindacali


1.Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998. Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dall'orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione. Gli incontri convocati in orario di servizio per l'espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, che non comportano spese a carico dell'amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.

Art. 10 - Bacheca sindacale

1.Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 e precisamente: FLC/CGIL – CISL scuola – SNALS/Confsal – UIL – GILDA UNAMS.

2.Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

3.Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.



4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. e ai terminali associativi del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per fax o via e-mail.

Art. 11- Agibilità sindacale

1. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio, per motivi di carattere sindacale.

2. Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito, a richiesta e con annotazione su apposito registro, l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche.

3. Alle R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 è riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 12 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti.

1. Le R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del vigente contratto, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

2. Le RSU hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.


3. Le RSU e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti in caso di sciopero

1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

a) per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
n. 1 assistente amministrativo e n. 2 collaboratori scolastici;

b) per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione:



n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico per le specifiche aree di competenza, n. 3 collaboratori scolastici;

c) per la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi, n. 1 assistente del reparto o del laboratorio e n. 1 collaboratore scolastico per consentire l'accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge;

d) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: Direttore SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

Art. 14 - Individuazione del personale obbligato

1. Il Capo d'istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'articolo 10.

2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio, in presenza delle RSU, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi non sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità



b. disponibilità espressa dal personale

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con fondi non a carico del FIS dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO


CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 - Calcolo delle risorse

Visti i parametri finanziari di cui all'art. 82 del C.C.N.L., le economie del FIS ATA e FIS docenti, le assegnazioni per le funzioni strumentali ed incarichi specifici, le risorse si quantificano in :

1. **€ 83.575,54 (pari a € 110.904,74 lordo stato)** FIS 2012/2013 comprensivo delle economie e al netto dell'indennità di amministrazione/direzione DSGA ;
2. Funzioni strumentali **€ 12.347,91 (pari a € 16.385,68 lordo stato)** assegnazione per l'anno scolastico 2012/2013 comprensiva delle economie ;
3. Incarichi specifici **€ 2.804,18 (pari a € 3.721,15 lordo stato)** assegnazione per l'anno scolastico 2012/2013 comprensiva delle economie ;
4. Attività sportiva **€ 6158,46 (pari a € 8172,28 lordo stato)** assegnazione per l'anno scolastico 2012/2013; a tal riguardo si rimarca che il Consiglio di Istituto in data 23 Novembre 2012 ha autorizzato la maggiorazione del 10% del compenso orario per le attività complementari di Educazione Fisica in linea con la possibilità prevista dall' Art. 87 CCNL 2006/2009.

Il budget MOF 2012/2013 è riportato in dettaglio nel prospetto che si allega al presente contratto di cui è parte integrante e la cui ripartizione relativa al FIS è indicata all'art. 19



Nell' ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa si segnalano i seguenti progetti finanziati con risorse extra FIS : Progetto RAS per interventi contro la dispersione – Legge Regionale n 1/2011-12.480,95€ lordo stato ; Progetto "Orientare per il futuro" progetto POR in rete con altre scuola la cui quota parte dell'Istituto Magistrale "B.Croce" è pari a 27.996,97€ lordo stato ; disponibilità per Corsi di recupero 71.411,04 € lordo stato finanziato con fondi annuali MIUR + economie di ex IDEI; Progetti POF (P02+P03+P04+P08 del P.A. E.F. 2013) per complessivi 12.168,55 € lordo stato.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente e ATA

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Le parti concordano che le risorse del FIS vengano così ripartite:


Personale ATA: al **31,5%** del FIS 2013/2013 pari a **€ 26.326,30 (€ 34.935,00 lordo stato)**;

Personale docente: al **68,5%** del FIS 2012/2013 pari a **€ 57.259,24 (€ 75.969,74 lordo stato)**;

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

IL DSGA, ai sensi dell'art.89, comma 1 lettera b del CCNL 2006/2009, può accedere a progetti finanziati con fondi extra FIS.

Per il corrente anno scolastico, Il DSGA avrà accesso a tutti i progetti che l'istituto realizzerà con fondi extra statali per una quota del 3% della spesa complessiva dei progetti medesimi inseriti nel programma Annuale E.F.2013.



Art. 20 – Stanziamenti

1 Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 18, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le attività di cui alla tabella allegata al presente contratto di cui fa parte integrante.

2 Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate come da tabella allegata al presente contratto di cui fa parte integrante

3 Nell'eventualità che si verifichino assenze superiori ai 15 giorni nell'arco dell'anno scolastico, si procederà alla decurtazione come appresso indicato:

- Collaboratori Dirigente: 5% su 203 giorni di lezione
- ATA: un rateo su 11/12
- Segretari e Coordinatori di classe: ore disponibili diviso le riunioni collegiali

Art. 21 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.


Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio e liquidate entro i budget della tabella allegata di cui all' art 20 comma 2 .

Art. 23 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a)Disponibilità individuale;



- b) Competenze relative alle singole attività e comprovata professionalità specifica;
 - c) Esperienze svolte precedentemente ;
 - d) Anzianità di servizio nel ruolo e nella scuola .
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante per la sicurezza (RLS)


Per l'Istituto Magistrale Statale "B. Croce", avente numero di dipendenti fino a 200, viene designato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, d'ora in avanti chiamato RLS, nella persona del Professor Paolo Scarteddu, che ha svolto le funzioni anche negli anni scolastici 2000/2001; 2001/02; 2002/03; 2003/04; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012.

Art. 25 - Permessi retribuiti orari

Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 50 D. Lgs. 81/08 il RLS, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, può utilizzare ulteriori 40 ore annue di appositi permessi retribuiti.

Per l'espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro appositamente retribuito (art. 50 comma 2 D. Lgs. 81/08):

- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro art. 50 comma 1 lett. b);
- consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori (art. 37);
- consultazione circa l'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/08;
- frequenza di corsi per una formazione adeguata, di durata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37 D. Lgs. 81/08;



- formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08.

Art. 26 - Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

All'atto della costituzione della RSU, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tra gli stessi membri della RSU e, nel caso di indisponibilità verrà individuato tra tutto il personale della scuola.

Nel caso in cui la RSU sia già costituita, si applica la seguente procedura:

- a) - entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RLS è designato tra i componenti della RSU. al suo interno;
- b) - nel caso di dimissioni delle RSU. il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni sino a nuova elezione e comunque non oltre 60 gg; in tale ipotesi, allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima;
- c) - l'elettorato passivo del RLS è riservato ai componenti della RSU; il RLS resta in carica per un triennio;
- d) - i componenti della RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze;
- e) - della definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente Scolastico.

Art. 27 - Attribuzioni del RLS

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08 le parti concordano quanto di seguito specificato:

a) Accesso ai luoghi di lavoro

I soggetti firmatari del presente accordo, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, hanno accesso ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro salvaguardando, per quanto possibile, le attività didattiche.


Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.

b) Modalità di consultazione

In tutte le ipotesi in cui il D. Lgs. 81/08 e sue interpretazioni prevede l'obbligo del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente Scolastico consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso RLS.

In occasione della consultazione il RLS formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.

La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti dell'istituto, sono riportate le osservazioni e le proposte del RLS.



Il verbale, così redatto, è firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché ai soggetti di cui all'art. 9, punto 3 lett. b del C.C.N.L. (RSU e Rappresentanti delle OO. SS. firmatarie).

Il RLS è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica, è altresì consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 37 comma 10 del D. Lgs. 81/08.

Il Dirigente Scolastico prende provvedimenti riguardanti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difforni dalle proposte del RLS.

c) Informazione e documentazione

Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 del D. Lgs. 81/08. Ha inoltre diritto di consultare, anche estraendone copia, "Il rapporto di valutazione dei rischi" di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) e art. 28 D. Lgs. 81/08, custodito presso l'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, a richiesta, fornirà al RLS nonché ai soggetti di cui all'art. 9, punto 3 lett. b del C.C.N.L. (rappresentanti delle OO. SS. firmatarie), anche previa estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle relative all'igiene e alla salute dei lavoratori e dei discenti.

Art. 28 - Formazione del RLS


Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Il programma base di formazione deve essere di almeno 32 ore e deve comprendere:

- nozioni generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni generali sui rischi dell'attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni;

È compito del Dirigente Scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di innovazioni che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro.



Art. 29 - Riunioni periodiche

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 10 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.

Il RLS, sempre entro 10 gg. prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e proficuamente. A tale scopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle materie poste all'ordine del giorno.

Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti che rimane a disposizione dei partecipanti per la consultazione ai sensi del comma 5 dell'art. 35.

Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 30 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno dell'Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione della RSU o altro idoneo ed equivalente.

Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D. Lgs. 81/08, nonché il materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal Dirigente Scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.



Art. 32 - Disposizione finale

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto , corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria , in base alle disposizioni vigenti : tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento , tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze , fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento , prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi .

Letto, approvato e sottoscritto

Oristano li 22/04/2013

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico f.to Prof. Salvatore Maresca

PARTE SINDACALE

La RSU

Prof. Paolo Figus f.to Paolo Figus

Prof.ssa Anna Maria Onorato f.to Anna Maria Onorato

Prof. Paolo Scarteddu f.to Paolo Scarteddu

SINDACATI TERRITORIALI

FLC/CGIL SCUOLA f.to Luigi Taras

CISL/SCUOLA f.to Antonio Tola

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL f.to Luciano Cariccia

GILDA/UNAMS

Allegati

Allegato N1 Risorse Contrattuali- Budget MOF 2012/2013

Allegato N 2 Ripartizione FIS docenti

Allegato N3 Ripartizione FIS ATA